



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 06/09/2017

OGGETTO: Art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di settembre alle ore 19,30 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **X** inizio - **O** prosecuzione - **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

CONSIGLIERI			PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI			PRESENTI	ASSENTI
1	CORSARO	GIUSEPPE M.	P		13	RAPISARDA	ANDREA	P	
2	MARCHESE	MATTEO	P		14	PESTONI	AGATA	P	
3	TENERELLO	MICHELE	P		15	FALA'	NATALE	P	
4	LA SPINA	ANDREA	P		16	SCALETTA	SALVATORE	P	
5	ABBADESSA	ALFIA	P		17	MARINO	VENERANDO	P	
6	ARENA	ANTONINO	P		18	CEGLIE	LORENZO	P	
7	VITRANO	CRISTIAN S.	P		19	VITTORIO	GIUSEPPA	P	
8	ADORNETTO	SALVATORE	P		20	DI STEFANO	GIUSEPPE	P	
9	FURIA	GAETANO	P		21	SANTONOCITO	NUNZIO		A
10	ZANGHI'	ROSA		A	22	CONSOLI	VITTORIA	P	
11	ARENA	FABIO	P		23	CARUSO	DOMENICO	P	
12	LUPO	FEDERICO	P		24	PUGLISI	VALENTINA	P	
Assegnati N. 24 in carica N.24			Assenti N. 02 presenti N. 22						

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la **Sig.ra Pestoni Agata** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Risulta consigliere anziano il Sig. **Marchese Matteo**

partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. L. O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il segretario Generale del Comune dott. **Vincenzo Marano**

ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Vitrano C.S., Ceglie L. e Arena A.**

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto dell'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 2112 del 24/07/2017: "Art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere".

Alle ore 20:05 entra il consigliere Zanghì R., presenti n. 23

Il Presidente, data lettura della proposta, dichiara aperta la discussione.

Il consigliere Corsaro rileva che sull'argomento, con particolare riferimento alla società Etnambiente s.c.a.r.l., era stata presentata una interpellanza per conoscere, prima di votarne la dismissione, quali percorsi fossero stati individuati dall'amministrazione per ricollocare i lavoratori, in quali ambiti e con quali costi.

L'Assessore Santagati, presente in aula, per l'amministrazione assicura che l'amministrazione porrà tutta l'attenzione necessaria per garantire i lavoratori che saranno impegnati in servizi esternalizzati in appalto, mediante gara ad evidenza pubblica, costituendo ciò un preciso impegno dell'amministrazione.

Il consigliere Falà ringrazia la Commissione per il lavoro svolto finalizzato a dare continuità al lavoro e a migliorare l'efficienza dei servizi.

Il consigliere Corsaro, pur ringraziando l'Assessore e la Commissione per il lavoro svolto, si dichiara insoddisfatto nella sostanza e si augura che possa essere data continuità al lavoro. Il consigliere dichiara, a nome del gruppo, di volersi astenersi dal voto.

Il consigliere Rapisarda sentite le rassicurazioni dell'amministrazione in ordine alla garanzia del lavoro per i dipendenti della società, anticipa il proprio voto favorevole.

Alle ore 20:25 esce il consigliere Scaletta S., presenti n. 22

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio comunale pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione la quale ottiene n° 18 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.) e n° 4 astenuti (Corsaro G.M., Adornetto S., Zanghì R. e Ceglie L.). A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio comunale, a questo punto, pone a votazione la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale, sottoposta a votazione, viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 18 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.) e n° 4 astenuti (Corsaro G.M., Adornetto S., Zanghì R. e Ceglie L.).

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 2112 del 24 luglio 2017 concernente: " Art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere";

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 2112 del 24 luglio 2017 concernente: "Art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere".

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

Il Consigliere Anziano
F.to Marchese Matteo

Il Presidente del C.C.
F.to Pestoni Agata

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18 SET. 2017 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al _____

F.to Il Messo Notificatore Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18 SET. 2017, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Dalla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

Si certifica, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

Dalla residenza comunale li 16 SET. 2017

Visto :

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Dalla residenza comunale li _____

 **Il Funzionario/Responsabile**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio AFF. GEN. in data _____

18 SET. 2017

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

da sottoporre all'Organo deliberante

N. 2112 del 24 LUG. 2017

SETTORE : I° : Affari Generali e Istituzionali

OGGETTO: Art. 24 D.Lgs 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco – Individuazione partecipazioni da dismettere.

data 21/07/2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 del citato D.Lgs, si è proceduto alla ricognizione di tutte partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 Settembre 2016, accertandole come da proposta di delibera consiliare 3896 del 14/12/2016, corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Prot. n. 65122/2016);

DATO ATTO che con il D.Lgs 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016, per cui occorre aggiornare la proposta di ricognizione citata per il Consiglio Comunale, eletto a seguito delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4. c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b-progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., come modificato dal D.Lgs 100/2017, entro il 30 Settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una nuova ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o dismesse;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere dismesse o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a-partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P. sopra citato;
 - b-società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c-partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d-partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 Euro, in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20, c. 2, lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - e-partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f-necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g-necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio (art. 24 del D.Lgs 175/2016);

RILEVATO che l'Ente, per effetto della razionalizzazione ex Legge 190/2014, ha approvato, con determina sindacale n. 11 del 26/03/2015 e delibera C.C. N 40 del 22/04/2015, il Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate, trasmesso alla Corte dei Conti, che ha previsto la liquidazione della partecipazione alla MAAS Mercati Agro-alimentari;

RILEVATO altresì che presenta aspetti di problematicità, ai fini del mantenimento, la partecipata in house ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., così come descritto nella relazione allegata perché, in particolare:

- non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero per una gestione externalizzata del servizio affidato;
- per la sussistenza di un complesso contenzioso, già attenzionato in sede di rilievo da parte della Corte dei Conti, che fa riferimento a somme contestate dall'Ente eppure inserite nell'attivo patrimoniale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute ed espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da dismettere o alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'esecutività della delibera che approva la presente proposta;

RITENUTO che la razionalizzazione deve perseguire il rispetto dei principi di efficienza, razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato;

RITENUTO che in base a quanto emerso nella relazione tecnica, allegato "A" alla presente, sussistono le condizionazioni per la dismissione della società Etnambiente s.c.a.r.l.;

PRESO ATTO che, per quanto concerne la società in house ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. in caso di dismissione, la norma (art. 24 del D.Lgs 175/2016) prevede che il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto potrà continuare, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n. 3 D. Lgs. N. 267/2000 sulla precedente proposta di delibera consiliare n. 3896 del 14/12/2016;

SI PROPONE

- 1) approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Misterbianco alla data del 23 Settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) prendere atto delle risultanze di cui alla relazione tecnica, allegato "A" alla presente, e assumere le proprie determinazioni in ordine al piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- 3) Dismettere, entro un anno dalla conclusione della ricognizione, la società in house ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. con prosecuzione dei servizi, in atto gestiti dalla società, mediante affidamento con procedure competitive, regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici e avvalendosi, ai fini della salvaguardia del posto di lavoro, del disposto dell'art. 2112 del Codice Civile, così come riportato nell'art. 24 del D.Lgs 175/2016;
- 4) Mantenere la partecipazione nelle società in liquidazione, nelle società la cui partecipazione deriva da obbligo di legge e nel Consorzio Eineo per la Legalità e lo Sviluppo;
- 5) Trasmettere copia del provvedimento alla competente sezione della Corte dei Conti;
- 6) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Sindaco
dott. Antonino Di Guardo

PARERE DI REGOLARITÀ ATTESTANTE LA CORRETTEZZA TECNICA AMMINISTRATIVA.

data

FAVOREVOLE
21/07/2017

IL CAPO SETTORE

Trasmessa alla Ragioneria il

L'Ufficio Proponente:

Ragioneria Generale, per ricevuta

Li _____ N. _____

L'impiegato addetto alla ricezione _____

IL CAPO SETTORE
PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

FAVOREVOLE

Data 24/07/2017

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Di Mulo)

PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA (ART. 183 c. 3 T.U. LL. O. EE. LL.)

Somma da impegnare con la presente proposta €. _____

Preimpegno provvisorio al Fondo di Pertinenza:

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

L'ISTRUTTORE ADDETTO _____

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 55 c. 5 L. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91
e art. 6 L. 127/97 recepito dalla L.R. 23/98)

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Trasmessa all'Ufficio deliberazioni per la registrazione il 24/07/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Rosaria Di Mulo)

Ufficio Deliberazioni, per ricevuta

Estremi atto deliberativo adottato

Seduta _____ ora _____

Proposta n° _____

L'impiegato addetto _____

L'Ufficio Affari Consiliari

Esaminata e deliberata nella seduta di Consiglio Comunale del _____ ora _____ e segg. n° _____

Presidente _____ Scrutatori _____

Consiglieri Assenti _____

Seduta: ☐ Ordinaria ☐ Urgente ☐ Autoconvocazione

Sessione: ☐ Inizio ☐ Prosecuzione ☐ Autoconvocazione

L'impiegato addetto _____

Segreteria Generale

Note: _____



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

ALLEGATO "A"

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 175/2016
RELAZIONE TECNICA

Visto il D.Lgs 175/2016, il quale, al comma 2 dell' art. 20, prevede che il Piano di Razionalizzazione debba essere corredato da apposita relazione tecnica, si relaziona quanto segue:

Il Comune di Misterbianco, alla data del 23 settembre 2016, possiede partecipazioni nelle sottoelencate società, delle quali si forniscono i dati di seguito riportati:

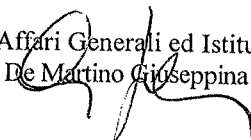
Ragione Sociale	% parteci pazione	Descrizione
ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. Società consortile a responsabilità limitata	86,95	Soci - (Comune di Misterbianco – Comune di Belpasso) Attività svolta. La società gestisce i sottoelencati servizi regolati da apposito contratto: manutenzione del verde pubblico, dell'arredo urbano, delle strade, degli immobili comunali e dei relativi impianti; manutenzione della rete idrica, installazione e/o sostituzione contatori, manutenzione delle fontane pubbliche, dei pozzi e dei serbatoi comunali; manutenzione, pulizia e custodia degli impianti sportivi e ricreativi comunali; conduzione scuolabus; attacchinaggio di manifesti negli impianti di pubblica affissione e censimento permanente delle fattispecie imponibili ai fini tributari locali. La società ha finalità consortili e presta il proprio servizio esclusivamente nei confronti dei soci Numero dipendenti : Misterbianco 13 Belpasso 6 n. 2 Amministrativi Modalità di esercizio del Controllo: Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014. Embrionale forma di controllo analogo avviato, così come da normativa e da regolamento dell'Ente, nell'anno 2015, che ha accertato che, per l'esercizio di riferimento, non si sono registrate perdite d'esercizio rispetto a quanto regolato dai contratti di servizio. Modalità affidamento dei servizi: Affidamento in house providing – la data di scadenza dell'affidamento è il 31/12/2017- Importo contrattuale € 494.474,43 IVA esente. Analisi dei principali fattori di costo riferiti agli anni 2013/2014/2015: 87% costi per il personale dipendente. Sistema di amministrazione e relativo costo: La società negli anni 2013/2014/2015 è stata amministrata da un Amministratore unico (Amministratore Unico dal 23/07/2012)

		Compenso Amministratore: Anno 2013 € 9.000,00 + IVA e cpa ; Anno 2014 € 20.000,00 + IVA e cpa ; Anno 2015 € 15.215,00 + IVA e cpa. L'amministratore dal 14/09/2015 percepisce solo un rimborso spese. Con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società si conferma che : nell'anno 2013 è stata realizzata la trasformazione del Consiglio di Amministrazione in organo monocratico e a decorrere dall'anno 2016 è stato eliminato il collegio dei Revisori dei conti (ex 2477 del C.C.). *A completamento dei dati, si allega, quale parte integrante della presente relazione - la Relazione tecnica su ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., a firma dei Responsabili dei Settori che hanno storicamente sottoscritto i contratti di servizio con la Società (Allegato "sub A") - la Relazione, a firma del Legale dell'Ente, sul contenzioso in atto con la Società. (Allegato "sub A1")
SIMETO AMBIENTE S.p.A. A.T.O.CT3 Società per azioni <u>In liquidazione</u>	1,163	Soci: Belpasso- Biancavilla- Camporotondo Etneo – Gravina di Catania- - Mascalucia- Misterbianco –Motta Sant'Anastasia- Nicolosi- Paternò- Pedara- Ragalna- San Giovanni La Punta- San Gregorio di Catania- San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati- Santa Maria di Licodia- Tremestieri Etneo- Città Metropolitana di Catania Attività svolta- La società svolge l'attività liquidatoria della SIMETO AMBIENTE S.p.A A.T.O.CT3 che fino al 30/09/2013 si è occupata in maniera unitaria ed integrale dei rifiuti dell'ATO secondo le normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché della realizzazione di sistemi di verifica concernenti il versamento della tariffa dei rifiuti. La Società, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9/2010, è stata posta in liquidazione. In ragione della quota sociale posseduta, il Comune sostiene in percentuale le spese di funzionamento. In atto l'Ente è in contenzioso con la Società per la ripartizione di questi costi.
SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A. Società per azioni	1,804	Oggetto sociale- La società ha lo scopo di assicurare la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ATO 2 Catania. Sussistenza di contenzioso dinanzi al TAR di Catania e dinanzi al Tribunale di Catania, che ha per oggetto la stessa costituzione della SIE, meglio descritto nella Relazione, allegato "B", a firma del Legale dell'Ente.
Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - Consorzio ATO2 <u>In liquidazione</u>	3.538 %	Oggetto sociale- Il Consorzio, non è una società e non ha natura societaria, si configura come un consorzio obbligatorio di funzioni tra gli enti locali, Provincia di Catania e comuni della provincia. E' nato con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.
S.R.R. Catania area metropolitana Società Consortile per Azioni	6,48	Soci: Aci Bonaccorsi - Aci Catena – Aci Sant'Antonio- Aci Castello- Catania- Belpasso- Biancavilla- Camporotondo Etneo – Castel di Judica – Gravina di Catania- - Mascalucia- Misterbianco – Milo- Motta Sant'Anastasia- Nicolosi- Paternò- Pedara- Ragalna- San Giovanni La Punta- San Gregorio di Catania- San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati- Sant'Alfio- Santa Maria di Licodia- Trecastagni- Tremestieri Etneo- Valverde- Viagrande- Zafferana- Città Metropolitana di Catania Attività svolta concerne quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010- La società ha lo scopo di provvedere all'organizzazione territoriale, all'affidamento e alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nonchè all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti.

		Il risultato di bilancio per l'anno 2013 riporta una perdita di € 1.707,00, per l'anno 2014 di € 6.143,00e per l'anno 2015 di € 16.439,00. Relativamente agli anni 2013-2014, la quota spettante al Comune di Misterbianco è pari ad € 508,68. Numero e compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione: n. 5 componenti di cui 4 consiglieri i quali, come previsto dalla L.R. 9/2010, prestano la loro attività in modo gratuito. al Sindaco è riconosciuto un compenso annuo forfettario di € 7.000,00. L'esercizio del controllo è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre professionisti. La partecipazione alla Società è obbligatoria.
Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo <u>Consorzio tra enti locali</u>		Soci: Aci Catena – Aci Castello- Aci sant'Antonio - Catania- Belpasso- Calatabiano- Camporotondo Etneo – Castel di Judica – Gravina di Catania- Linguaglossa- Mascali- Mascalucia- Misterbianco – Motta Sant'Anastasia- Piedimonte Etneo- Ramacca- San Giovanni La Punta- san Pietro Clarenza, Tremestieri etneo- Viagrande. Attività svolta: Il Consorzio ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, del patrimonio confiscato alla mafia con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che è stato assegnato dallo Stato ai sensi della legge 109/96 agli Enti aderenti al Consorzio. Percentuale di partecipazione: In base all'art. 5 della Convenzione per la costituzione del Consorzio, le quote di partecipazione sono stabilite in parti uguali. L'ammontare della quota di partecipazione è determinata dall'Assemblea, entro la conclusione dell'esercizio economico precedente, che confluirà nel fondo di dotazione. Per l'anno 2009 la quota è stata stabilita in € 2.500,00 mentre per l'anno 2010 di € 1000,00. Non sono state deliberate fino alla data odierna ulteriori quote di partecipazione. Risultati del conto consuntivo relativo agli ultimi cinque esercizi approvati: Anno 2012 – Avanzo di Amministrazione € 22.072,54 Anno 2013 – Avanzo di Amministrazione € 21.420,72 Anno 2014 – Avanzo di Amministrazione € 13.531,72 Anno 2015 – Avanzo di Amministrazione € 5.013,75 Anno 2016 – Avanzo di Amministrazione € 17.667,46 Numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione: n. 5, come da Statuto. Numero dei Dipendenti: n. 4, come da Statuto.

Misterbianco, 18/07/2017

Il Responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali"
Dott.ssa De Martino Giuseppina





COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

Oggetto: ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. -RELAZIONE TECNICA

I sottoscritti Responsabili di Settore Dr. Mario Coco, Dott.ssa Anna Maria Galatà, Ing. Luciano Marchese, Ing. Annamaria Milazzo, Geom. Concetto Pennisi, nella qualità di firmatari del contratto relativo ai servizi affidati alla Società in house ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche prevista dal D.Lgs 175/2016, con riferimento alla situazione della società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., espongono quanto segue:

Il Comune di Misterbianco si avvale della società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., sin dalla sua costituzione, per l'espletamento dei servizi di seguito specificati:

- manutenzione del verde pubblico, dell'arredo urbano, delle strade, degli immobili comunali e dei relativi impianti e supporto ad attività varie
- manutenzione rete idrica sull'intero territorio comunale e non, installazione e/o sostituzione contatori, manutenzione delle fontane pubbliche, dei pozzi e dei serbatoi comunali
- manutenzione, pulizia e custodia degli impianti sportivi e ricreativi comunali
- attacchinaggio dei manifesti negli impianti di pubblica affissione e censimento permanente delle fattispecie imponibili ai fini tributari locali
- conduzione scuolabus.

La gestione, nel corso degli anni, ha alimentato un contenzioso, in fase di definizione, il cui ammontare risulta riportato nell'attivo patrimoniale di bilancio, il quale, nel triennio precedente, ha riportato un fatturato medio inferiore ad un milione di euro.

Da un esame comparativo tra le risorse destinate alla copertura dei contratti di servizio stipulati con ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. e quelle destinabili per l'approvvigionamento sul libero mercato degli stessi servizi, si ritiene che si possano ottenere risparmi di spesa.

Per quanto attiene al controllo analogo, obbligatorio dal 2015, come già segnalato alla Corte dei Conti, si è potuto svolgere in maniera embrionale, anche per effetto di un mancato coordinamento, sia ai fini del controllo analogo che della gestione complessiva della Società, con il Comune di Belpasso, socio con quota minoritaria, per il quale la Società svolge servizi.

Si evidenzia ancora che la Società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., per quanto attiene gli adempimenti in maniera di trasparenza ed anticorruzione, non ha provveduto nei tempi e nelle modalità imposti dalla Legge e che la stessa non risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA.

Tutto ciò premesso e tenuto conto, da una parte, che i sempre più stringenti controlli da parte della Corte dei Conti sulle società partecipate impongono un grande rigore, anche ai fini della responsabilità dei soggetti gestori, in merito all'applicazione delle misure di razionalizzazione imposte dalla normativa e, dall'altra, che la stessa normativa, al fine di favorire i processi di razionalizzazione, consente che il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto con la società partecipata continui con il subentrante nell'appalto

Ritengono

che, nonostante la Società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. sia uno strumento efficiente per il perseguimento dell'interesse pubblico generale e specificatamente sotteso ai contratti di servizio tuttora in atto, sussistano le condizioni per la dismissione della Società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l.

Dr. Mario Coco – Responsabile IV Settore

Dott.ssa Anna Maria Galatà – Responsabile VI Settore

Ing. Luciano Marchese – Responsabile X Settore

Ing. Annamaria Milazzo – Responsabile VII Settore

Geom. Concetto Pennisi – Responsabile XIV Settore



COMUNE DI MISTERBIANCO

PROVINCIA DI CATANIA

II Settore Funzionale

Tel. 095/7556 237

Prot. n.39942
del 24.07.2017

Al

Responsabile 1° Settore

Sede

Oggetto: Rif nota prot. n. 39894 /2017

In riscontro alla nota in riferimento segnata e in merito al contenzioso con SIE si conferma quanto già relazionato con nota prot. n. 63530 del 12.12.2016.

Per quanto attiene al contenzioso relativo alla società Etnambiente di seguito si riporta una relazione aggiornata

1) Giudizio per ottemperanza Tar CT RG n. 2495/2015 definito con Sentenza n. 710 del 22.02.2017

Con Sentenza n. 2544/2012, notificata in data 24.01.2013, in parziale accoglimento del ricorso promosso dalla società Etnambiente s.c.a.r.l. (RG n.1502/2012), il TAR di Catania ha ordinato al Comune di pronunciarsi, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con provvedimento motivato in ordine alla domanda di compenso revisionale formulata dalla predetta società con raccomandata a.r. del 30.04.2012 in relazione ai contratti di servizio ivi meglio specificati stipulati con l'Ente.

Con la stessa Sentenza sono state rigettate per difetto di giurisdizione tutte le altre richieste avanzate da Etnambiente volte ad ottenere il pagamento di somme per asserite perdite per la gestione degli stalli strisce blu e per presunti maggiori oneri sostenuti per la realizzazione del centro di compostaggio.

Successivamente, a distanza di quasi tre anni, con ricorso per ottemperanza notificato in data 04.11.2015, la società Etnambiente, ha adito il TAR di Catania (giudizio RG n. 2495/2015) per la nomina di un commissario straordinario per l'esecuzione del giudicato.

Nel predetto giudizio, il Comune si è regolarmente costituito, rilevando l'inammissibilità del gravame, tenuto conto che in ottemperanza alla predetta sentenza, i Dirigenti dei Settori IV- VI – VIII –IX e X , responsabili dei contratti di servizio di che trattasi, avevano adottato in data

15.11.2015 un provvedimento motivato di rigetto della domanda di compenso revisionale prot. n. 53034, trasmesso in pari data alla Etnambiente S.c.a.r.l.

Con sentenza n. 710 del 22.02.2017 il TAR Catania ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso di Etnambiente scarl e ha condannato il Comune alle spese del giudizio liquidate in € 1.200,00 oltre accessori e rimborso del CU (All. 1).

2) Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Catania RG n. 7681/2015 attualmente pendente

Con decreto Ingiuntivo n. 2520/2015 del 15.07.2015 RG n. 7681/2015 emesso dal Tribunale di Catania notificato il 21.07.2015 è stato ingiunto al Comune il pagamento in favore della Etnambiente società consortile a r.l. della complessiva somma di € 46.451,95, derivante dalle fatture n. 73, 74, 75, 76 del 31.12.2014, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio liquidati in complessivi € 1.305,00, per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Secondo quanto è dato desumere dall'istanza, dette fatture si riferirebbero a "*ore non fatturate*" per servizi espletati a favore del Comune di Misterbianco per il **periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2014.**

Avverso tale decreto, il Comune ha proposto opposizione iscritta al n. 7681/RG, trattandosi di somme non dovute e relative ad annualità contabilmente definite e rendicontate per le quali le prestazioni della società erano state già integralmente liquidate e pagate (v. nota prot. n. 5053/2015).

Con Ordinanza del 02.02.2016 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla società opposta.

Il Giudice è ancora pendente e sarà chiamato all'udienza dell'11.12.2017 per la precisazione delle conclusioni.

3) Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Catania RG n. 638/2016 – attualmente pendente

Con successivo decreto Ingiuntivo n. 4554/2015 del 26.11.2015 RG n. 16669/2015 emesso dal Tribunale di Catania notificato l'08.01.2016 è stato ingiunto il pagamento in favore della Etnambiente società consortile a r.l. della complessiva somma di € 174.763,49, derivante dalle fatture n. 29/p, n. 30/p n. 31 /p e n. 32/p del 31 maggio 2015, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio liquidati in complessivi € 2.135,00 per onorari, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Secondo quanto è dato desumere dall'istanza, dette fatture si riferirebbero a "ore non fatturate" per servizi espletati a favore del Comune di Misterbianco per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Anche avverso tale decreto il Comune ha proposto opposizione iscritta al n. RG 638/2016. trattandosi anche in questo caso di somme non dovute e relative ad annualità contabilmente definite e rendicontate per le quali le prestazioni della società erano state già integralmente liquidate e pagate.

Con ordinanza del 24.11.2016 il Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione e con successiva ordinanza del 10.04.2017 ha rigettato la richiesta di prova per testi articolata da Etnambiente scarl ritenendola irrilevante al fine del decidere e a rinviato all'udienza del 30.01.2018 per la precisazione delle conclusioni.

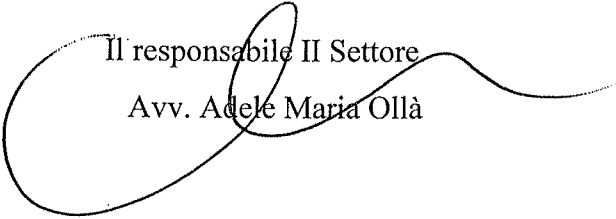
4. Atto di citazione notificato in data 28.06.2017

Più di recente con atto di citazione notificato in data 28.06.2017 Etnambiente s.c.a.r.l. ha convenuto il Comune avanti al Tribunale di Catania per l'udienza del 20.11.2017 chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme:

- € 740.690,35 per avere il Comune omesso la procedura di revisione prezzi per i vari contratti di servizio e per avere indotto in errore Etnambiente scarl sulla congruità del corrispettivo pattuito "*con particolare riferimento al calcolo dell'effettivo costo orario delle prestazioni lavorative oggetto dei contratti*".
- € 76.277,00 per inadempimento del Comune agli obblighi di verifica e revisione derivanti dall'art. 30 del contratto di servizio del 24.04.2006 per l'affidamento della gestione degli stalli di sosta a tempo e a pagamento;
- € 35.443,11 per omesso rimborso di somme anticipate da Etnambiente s.c.a.r.l. per la realizzazione dell'impianto di compostaggio.

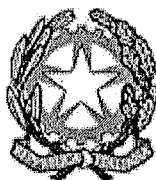
Al fine di potere predisporre gli opportuni atti difensivi, questo ufficio è in attesa di ricevere analitica relazione sui fatti di causa richiesta ai responsabili dei settori interessati con nota prot. n. 36014 del 03.07.2017.

Il responsabile II Settore
Avv. Adele Maria Ollà



Pubblicato il 05/04/2017

N. 00710/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02495/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2015, proposto da:
Etnambiente S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Guido C.F.
GDUNNL62H05C351J, con domicilio eletto presso il suo studio in
Catania, via C. Finocchiaro Aprile, 109;

contro

Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Olla' C.F.
LLODMR67M70C342A, con domicilio eletto presso la Segreteria
del Tribunale;

Direttore Generale Pro-Tempore del Comune di Misterbianco,
Dirigente Pro-Tempore del IV° Settore Funzionale "Tributi,
Sviluppo Economico - Turismo" del Comune di Misterbianco,
Dirigente Pro-Tempore del VI° Settore Funzionale "Affari Culturali"

del Comune di Misterbianco, Dirigente Pro-Tempore del VIII° Settore Funzionale "Lavori Pubblici - Manutenzione" del Comune di Misterbianco, Dirigente Pro-Tempore del XI° Settore Funzionale "Acquedotto" del Comune di Misterbianco, Capo Settore Pro-Tempore dei Servizi Sociali (IX Settore) del Comune di Misterbianco, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalla sentenza resa dalla Sez. Terza di questo T.A.R. Catania n. 2544/2012 dell'8/11/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza resa n. 2544/2012 dell'8/11/2012 questo T.A.R. Catania, Sez. Terza, ha accolto in parte il ricorso n. 1502/2012 , disponendo (impregiudicata ogni definitiva statuizione in capo all'Amm.ne circa il merito della pretesa) che il Comune intimato provvedesse, entro 60 giorni, a concludere il procedimento istruttorio volto ad accertare la spettanza del compenso revisionale richiesto in dipendenza di molteplici rapporti contrattuali pregressi tra le parti.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, stante l'inerzia dell'Amm.ne, agisce per l'ottemperanza della sentenza, anche a mezzo di commissario ad acta.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Misterbianco ha rappresentato di aver provveduto (negativamente) sull'istanza, con provvedimento del 15.11.2015.

Nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 la ricorrente, nel confermare l'avvenuta esecuzione della sentenza, ha insistito per la refusione delle spese di giudizio, poiché l'atto di diniego è stato emanato successivamente alla proposizione del ricorso.

Il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Essendo l'ottemperanza successiva alla notifica del ricorso, il Comune viene condannato alla refusione delle spese in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura individuata in dispositivo, nella considerazione dell'acquiescenza prestata al provvedimento di diniego.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Misterbianco a rifondere a parte ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 1.200,00, oltre accessori e rimborso del C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO



COMUNE DI MISTERBIANCO

PROVINCIA DI CATANIA

II Settore Funzionale – Affari Legali

Tel. 095/7556237 - Fax 095/7556258

RELAZIONE

Oggetto : Contenzioso attualmente pendente avanti alla Corte d'Appello di Catania relativo alla costituzione della SIE e alla validità della convenzione di affidamento del servizio stipulata il 24.12.2005 con il consorzio ATO

Premesse

In attuazione del DPRS del 07.08.2001, in data 02.11.2002 è stato costituito il Consorzio d'Ambito territoriale ottimale "Catania Acque - ATO Catania" tra la Provincia regionale di Catania e i 58 Comuni che ricadono sul suo territorio, al fine di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale.

L'Assemblea del Consorzio, con Deliberazione n. 4 del 24.01.2004 aveva scelto, quale forma di gestione del servizio idrico integrato l'affidamento diretto del servizio a società mista a prevalente capitale pubblico con partner privato scelto in esito a procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. B) del D. Lgs.vo 267/2000.

Con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 37/2004, veniva così autorizzata la costituzione della S.I.E. Servizi Idrici Etnei s.p.a (poi formalizzata con atto del Notaio Fatuzzo del 06.09.2004) dapprima con socio unico (la Provincia regionale di Catania) per essere successivamente aperta alla partecipazione dei Comuni della Provincia (mediante cessione al valore nominale di parte delle azioni sottoscritte dalla provincia nei limiti massimi delle rispettive quote di partecipazione al consorzio) con la previsione di un aumento del capitale sociale da riservare al socio privato da individuare mediante gara pubblica.

Con Deliberazione n. 7/2004 il Consorzio ATO confermava la precedente Deliberazione n. 4/2004 e prendeva atto della costituzione della SIE, e con successiva Deliberazione n. 8 autorizzava l'indizione della gara per la scelta del socio privato di minoranza della società e l'affidamento del servizio medesimo e dell'esecuzione dei lavori ad esso connessi alla società SIE con effetto a decorrere dalla data in cui il socio privato sarebbe divenuto socio della società medesima.

Con deliberazione 9/2004 il Consorzio delegava il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti e l'avvio della gara per la scelta del socio di minoranza

In esecuzione delle predette deliberazioni veniva bandita la Gara in data 28.09.2004 e con Deliberazione n. 2 del 13.01.2015 veniva confermata la titolarità del SIE.

ooo

Tutti i predetti atti sono stati impugnati avanti al G.A. da alcuni comuni del Calatino che denunciavano l'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio alla S.I.E. s.p.a. senza il ricorso alla gara con evidenza pubblica, trattandosi di una società mista.

In esito a tale contenzioso il CGA con sentenza n. 589 del 27.10.2006 annullava tutti i provvedimenti sopra citati

Senonchè, nelle more del giudizio, veniva svolta la gara per la selezione del socio di minoranza di SIE aggiudicata al RTI con capogruppo la Acoset s.p.a. (oggi Hydro)

Così in data 24.12.2005, sono stati sottoscritti gli atti di acquisizione da parte del socio industriale del 49% delle azioni della SIE nonché la convenzione tra l'ATO e la SIE per la gestione del servizio idrico e per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie al servizio medesimo, oggetto del presente giudizio.

ooo

Ebbene, anziché dare esecuzione al giudicato derivante dalla pronuncia del CGA n. 589/2006, il Presidente della Provincia, il presidente dell'ATO e i Comuni vincitori del Calatino nel contenzioso di cui sopra, in data 30.12.2006 hanno sottoscritto un accordo con il quale quest'ultimi rinunciavano agli effetti della decisum del giudice amministrativo a fronte dell'ottenimento di maggiori poteri nell'ambito della compagne sociale.

L'accordo è stato però impugnato avanti al G.A., dal Comune di Acireale ed annullato con Sentenza del TAR Sicilia Catania n. 2093/2009 confermata dal CGA n. 526 del 28.07.2011, che nell'occasione ha avuto modo di statuire "che le amministrazioni pubbliche le quali parteciparono all'accordo in contestazione, invece di tentare in tal modo di protrarre surrettiziamente l'affidamento del servizio idrico integrato, avrebbero dovuto agire in coerenza con l'avvenuta eliminazione retroattiva a monte, per effetto del giudicato amministrativo, di tutti gli atti prodromici alla procedura di selezione del socio privato e, in corretta ottemperanza della decisione n. 589/2006 avrebbero dovuto provvedere a rimuovere, in via amministrativa o giurisdizionale (avanti al giudice ordinario) gli atti negoziali "a valle", già automaticamente caducati. Del resto, che quella appena descritta fosse l'unica soluzione legittimamente percorribile risulta dimostrato anche dalla successiva deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 8 del 2010, con la quale si è preso atto

sia della nullità dell'accordo del 30.12.2006 sia della caducazione automatica per effetto della pronuncia di questo Consiglio n. 589/2006 di tutti gli atti, inclusi quelli negoziali, posti in essere a valle dei provvedimenti annullati in sede giurisdizionale (CGA n. 526/2011).

Avverso la predetta Sentenza, tanto la SIE s.p.a. che la Hydro s.p.a. hanno proposto ricorso per revocazione avanti al CGA (ricorsi nr. 1431/2011 e 26494/2011) e un ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione (n. 26686/2011) conclusi entrambi con la Sentenza di rigetto del CGA n. 579/2012 e delle SS.UU. della Cassazione n. 12607/2012, che ha confermato la giurisdizione del G.A.

Allo stato quindi risulta passata in giudicato la Sentenza del CGA che ha statuito l'obbligo per la P.A. di rimuovere tutti gli atti, anche negoziali, "a valle" rispetto ai provvedimenti già annullati con la Sentenza n. 589/2006, con ciò escludendo in radice la possibilità per SIE, e dunque anche per Hydro di potere essere destinatarie del servizio idrico integrato.

ooo

Per completezza merita altresì evidenziare che nelle more del predetto giudizio l'ARRA (Agenzia regionale delle acque e dei rifiuti), avvalendosi dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 L.R. n. 19/2005, con Decreto n. 33 del 04.02.2009 aveva nominato un commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano *"per porre in essere per conto degli organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a."*

Tale decreto è stato impugnato dal Comune di Calatabiano con ricorso avanti al TARS CT che con Ordinanza n. 700/2009, nell'accogliere la sospensiva ha avuto modo di affermare che *"sussiste pregiudizio grave ed irreparabile alla consegna degli impianti di depurazione ad un soggetto che, allo stato attuale non potrebbe svolgere il servizio"*.

Infine, il CGA nel definire il giudizio con Sentenza n. 1945/2010 ha ritenuto la SIE carente di legittimazione attiva, rilevando *"Non si vede come una società ormai priva di qualunque titolo a gestire il predetto servizio e quindi, anche sprovvista dell'interesse a ricevere in consegna gli impianti del Comune di Calatabiano possa validamente impugnare la sentenza indicata nelle premesse."*

ooo

In considerazione dei predetti provvedimenti giurisdizionali, l'ATO con Deliberazione n. 8 del 22.11.2010 prendeva atto oltre che della nullità dell'accordo stipulato in data 31.12.2006 con i Comuni del calatino, anche *"dell'intervenuta caducazione automatica, per effetto della sentenza del*

CGA n. 586/2006 degli atti amministrativi/negoziali adottati o conclusi a valle dei provvedimenti annullati dalla sentenza medesima, ivi compresi gli atti di gara;

di prendere atto dell'invalidità della Convenzione di gestione stipulata con la SIE in data 24.12.2005 e, pertanto, dello scioglimento del rapporto in essere con la SIE che non ha titolo legittimante all'esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio idrico integrato, per conto del Consorzio ATO

Di prendere atto altresì dell'intervenuto effetto caducante sugli atti di acquisizione delle singole gestioni, attraverso i quali la SIE ha acquisito il servizio in relazione ai singoli Comuni interessati, dando mandato al CDA di concordare con i citati Comuni tutti gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare la continuità del servizio idrico integrato alle collettività interessate, fino alla scelta del nuovo modello gestorio ed al completamento di tutte le necessarie procedure..."

Anche tale deliberazione veniva impugnata con ricorso al TAR (n. 3598/2010) dalla Hydro s.p.a. che nell'ambito dello stesso giudizio ha sollevato regolamento preventivo di giurisdizione definito da ultimo con Ordinanza della Corte di Cassazione sezioni unite n. 21588/2013 depositata il 20.09.2013 che ha affermato la giurisdizione del GO limitatamente alle domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della SIE s.p.a. e degli atti negoziali di tipo societario, mentre ha ritenuto sussistere la giurisdizione del GA in relazione alle controversie inerenti l'oggetto della procedura di selezione del socio privato e la conseguente aggiudicazione nonché relative alla convenzione di gestione stipulata il 24.12.2005 tra il Consorzio ATO e la SIE.

§§§§

Giudizio Tribunale di Catania RG n. 10062/2013 Sentenza Tribunale di Catania n. 139/2016

Con atto di citazione del 23.07.2013 la Hydro Catania s.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Catania la SIE Servizi Idrici Etnei s.p.a., il Consorzio d'Ambito territoriale Ottimale 2 Catania Acque in Liquidazione e la Regione Siciliana, chiedendo che venisse accertato e dichiarato:

1. l'inadempimento di SIE s.p.a. (e la responsabilità in solido in detto inadempimento dell'ATO e della Regione Siciliana) con condanna all'adempimento degli impegni

negoziali e sociali derivanti dalla sottoscrizione da parte di Hydro delle azioni con prestazioni accessorie di cui all'atto pubblico notarile del 23.12.2005 e dalla convenzione di affidamento del servizio stipulata il 24.12.2005 con il consorzio ATO, con condanna al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 110.864.668,00 oltre interessi e rivalutazione;

2. in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento e della sua rilevanza negoziale ex art. 1455 cod. civ. da parte di SIE agli impegni di cui sopra (in concorso con l'ATO e Regione Siciliana) e per l'effetto la risoluzione degli impegni che si sono inverati nelle azioni con prestazioni accessorie di SIE s.p.a., con condanna al risarcimento del danno quantificati in complessivi € 387.938.605,00, oltre interessi e rivalutazione.

Nel predetto giudizio, iscritto al n.RG 10062/2013 si è costituita la SIE s.p.a. che in via preliminare ha contestato le domande avanzate da Hydro s.p.a. in quanto infondate ed inammissibili ed in via subordinata, per l'ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità da parte della SIE, ha avanzato domanda di manleva nei confronti di alcuni Enti (per la maggior parte terzi estranei nel giudizio, tra i quali anche il Comune di Misterbianco) che assume essere responsabili degli inadempimenti denunciati dalla società attrice, avanzando contestualmente domanda "riconvenzionale" nei loro confronti al risarcimento di tutti gli asseriti danni che avrebbe subito a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di consegna delle gestioni e di tutti gli impianti relativi al servizio idrico nascenti dalla convenzione di affidamento stipulata con ATO il 21.12.2005, quantificati in oltre un miliardo di euro e chiedendo all'uopo di essere autorizzata a chiamarli in causa.

ooo

Il predetto giudizio, è stato definito con la Sentenza n.139 del 12.01.2016, che si allega in copia, con la quale, in accoglimento delle difese dei soggetti convenuti (tra i quali anche il Comune regolarmente costituitosi), il Tribunale di Catania ha rigettato tutte le domande anzate dalla Hydro e dalla SIE condannando le predette società al pagamento delle spese processuali, come meglio ivi specificato.

In particolare, il Tribunale ha accertato che "la convenzione mediante cui il Consorzio ATO ha affidato la gestione del servizio idrico itnegrato alla SIE s.p.a. In data 24 dicembre 2005 è nulla, per mancanza di accordo, atteso che le delibere con cui l'ente pubblico ha confermato di affidare alla predetta società mista pubblica-privata il servizio in questione (ed in cui si sostanzia la volontà dell'ente poi espressa nella convenzione) sono state annullate con la sentenza definitiva n.

589/06 emessa dal CGA in data 27.10.2006 (avente pacificamente efficacia ex tunc secondo i consolidati principi generali in tema di annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo)...
Risultando fondata l'eccezione di nullità della convenzione dal cui inadempimento scaturirebbe la responsabilità del Consorzio ATO (e degli altri convenuti) non resta che rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla SIE s.p.a."

ooo

Avverso la predetta Sentenza hanno di recente proposto appello la SIE s.p.a. con atto di citazione per l'udienza del 27.06.2016 notificato il 26.02.2016 e la HYDRO CATANIA s.p.a. con atto di citazione per l'udienza del 25.07.2016 notificato il 29.02.2016.

Si allega:

Copia Sentenza Tribunale di Catania n. 139/2016

Misterbianco 31.03.2016



Adele Maria Ollà

**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Veronica Milone

Consigliere

dott.ssa Monica Zema

Consigliere rel.

riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nelle cause civili riunite iscritte ai n.n. 297/2016 R.G.e.302/2016 R.G.

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva;

letta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dalle appellanti Hydro Catania s.p.a. e S.I.E.-Servizi Idrici Etnei- s.p.a.; ritenuto che la pluralità e complessità dei motivi di gravame integrano i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. per sospendere prudenzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

ritenuto, quanto alle richieste istruttorie, che appare preliminare la valutazione in ordine all'an;

che pertanto la causa va rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni;

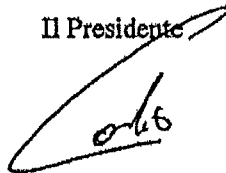
P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.17, ore di rito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Catania il giorno 10.10.2016.

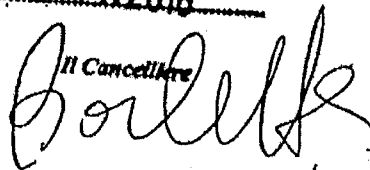
Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, 13 OTT. 2016

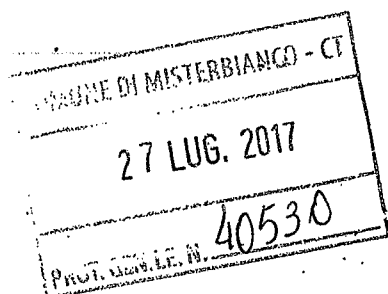


Il Cancelliere



COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI MISTERBIANCO (CT)

Misterbianco, 24.07.2017



Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del 1^a Settore Funzionale
SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale del Collegio del 24 luglio 2017

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale dei lavori del Collegio dei Revisori dei Conti, nr. 64 del 24.07.2017.

Tanto si doveva.

Il Presidente
Dott. Leonardo Torrìsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Torrìsi".

**VERBALE NR. 64 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL 24.07.2017**

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 16.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, ritualmente convocato.

Sono presenti:

- Dott. Leonardo Torrisi, Presidente;
- Dott. Francesco Malfitana, Componente;
- Dott. Mario Pesce, Componente.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'unanimità dei componenti del Collegio dei Revisori in carica, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare ai sensi del primo comma dell'art. 237 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

L'organo di revisione si riunisce per l'esame della proposta di delibera del Consiglio Comunale nr. 2112 del 24.07.2017 avente ad oggetto: "Art. 24 D.Lgs 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere."

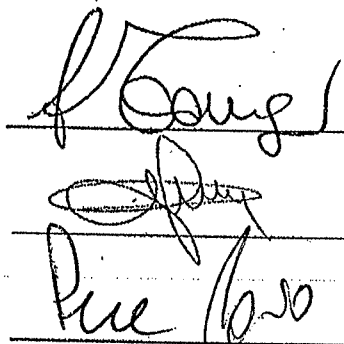
Dall'esame della succitata proposta viene predisposto apposito parere che viene allegato al presente verbale.

Nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 18.00, la seduta viene chiusa, previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

Dott. Leonardo Torrisi

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Mario Pesce



PARERE

Art. 24 D.Lgs 175/2016 e s.m.i. – Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco. Individuazione partecipazioni da dismettere.

Proposta di Deliberazione nr. 2112 del 24.07.2017

RICHIAMATO

- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174, il quale al comma 1, lett. b), nr. 1, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

PREMESSO

- che con verbale nr. 49 del 15.12.2016 era già stato espresso parere alla proposta di delibera del Consiglio Comunale nr. 3896 del 14.12.2016 avente ad oggetto: "Art. 24 D.Lgs 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco. Individuazione delle partecipazioni da dismettere";
- che con il D. Lgs. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016, ciò rendendo necessario l'aggiornamento della citata proposta di delibera nr. 3896 e la formulazione di un nuovo parere da parte dello scrivente organo di revisione;

ESAMINATA

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale nr. 2112 del 24.07.2017 avente ad oggetto "Art. 24 D.Lgs 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere."

CONSIDERATO

- quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175, nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come modificato e integrato dal D. Lgs. 100 del 16.06.2017;
- che ai sensi del predetto T.U.S.P., le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità

RILEVATO

- l'Ente, per effetto della razionalizzazione ex Legge 190/2014, ha programmato e concretizzato la liquidazione della partecipazione alla MAAS Mercati Agro-alimentari;
- che sono presenti evidenti criticità, ai fini del mantenimento, per la partecipata in House ETNAMBIENTE s.c.a.r.l.,
 - perché non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero per una gestione esternalizzata del servizio affidato;
 - per la sussistenza di un complesso contenzioso già attenzionato in sede di rilievo da parte della Corte dei Conti, che fa riferimento a somme contestate dall'Ente eppure inserite nell'attivo patrimoniale;
 - per l'impossibilità, da parte dello scrivente organo di revisione, di asseverare la Situazione crediti/debiti (di cui alla lettera j c. 6 dell'art. 11 D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012) al 31.12.2015 e al 31.12.2016 nei confronti della partecipata. Ciò a causa di emerse difficoltà interpretative (mai realmente chiarite) circa le ragioni del credito vantato, così come evidenziato nella corrispondenza intercorsa nel tempo con la società partecipata;
 - per i conseguenti ragionevoli e fondati dubbi sulla capacità dei bilanci della partecipata Etnambiente s.c.a.r.l. di fornire con chiarezza una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico degli esercizi. Chiarezza che va intesa anche come esposizione delle partite tale da consentire al lettore di comprendere la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
- che, pertanto, sono condivise dallo scrivente organo di revisione e considerate sufficienti le motivazioni in proposta per la dismissione della società Etnambiente s.c.a.r.l.;
- che, per quanto concerne la società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., in caso di dismissione, la norma (art. 24 del D.Lgs 175/2016) prevede che il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto potrà continuare, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Relazione Tecnica ex art. 24, D. Lgs. 175/2016, a firma del Responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali", dott.ssa Giuseppina De Martino, posta come Allegato "A" alla proposta di delibera;
- la Relazione Tecnica sulla partecipata Etnambiente s.c.a.r.l., a firma dei Responsabili dei settori che hanno storicamente sottoscritto i contratti di servizio con la società, posta come Allegato "sub A" alla proposta di delibera;
- la Relazione sul contenzioso con la partecipata Etnambiente s.c.a.r.l., a firma del legale dell'Ente, posta come Allegato "sub A1";
- il parere FAVOREVOLE attestante la correttezza tecnica e amministrativa, formulato in data 21.07.2017, dal Responsabile del I Settore "Affari Generali e Istituzionali", Dott.ssa Giuseppina De Martino;

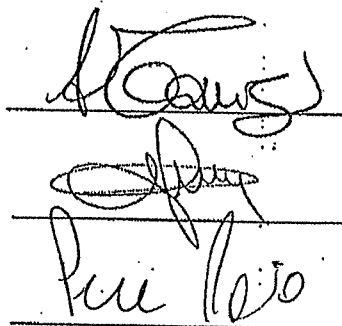
ESPRIME

- per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2112 del 24.07.2017 avente ad oggetto: "Art. 24 D.Lgs 175/2016 - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere".

Dott. Leonardo Torrisi

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Mario Pesce



The block contains three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is 'Leonardo Torrisi', the second is 'Francesco Malfitana', and the third is 'Mario Pesce'.